SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1679)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati MARTELLOTTI, ZANINI, BARACETTI, CERQUETTI, ANGELINI Vito, CAPECCHI PALLINI, GATTI, GUERRINI, MINUCCI, PALMIERI e SPATARO

(V. *Stampato Camera n.* **2168**)

approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali - Organizzazione dello Stato - Regioni - Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 5 febbraio 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'11 febbraio 1986

Norme a tutela dei militari coinvolti in giudizio per fatti connessi all'esercizio delle funzioni

---

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il militare che cagiona un danno all'amministrazione dello Stato o a terzi nell'esercizio di attività inerenti all'impiego di armi da fuoco ed esplosivi, al rastrellamento ed alla bonifica di aree e poligoni, al controllo dello spazio aereo, ovvero nell'esercizio di qualsiasi altra attività connessa con i compiti istituzionali delle forze armate, è tenuto al risarcimento solo qualora abbia agito con dolo o con colpa grave.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

La limitazione di cui al precedente comma si applica anche alla responsabilità del militare verso l'amministrazione dello Stato che abbia risarcito i terzi del danno subìto per il fatto del militare.

Art. 2.

Nell'accertamento della responsabilità verso l'amministrazione o verso terzi di cui all'articolo precedente deve tenersi conto delle difficoltà tecniche e della pericolosità connesse alle specifiche attività svolte, del livello di preparazione tecnica e di esperienza del personale impiegato, e delle particolari condizioni di tempo e di luogo in cui ebbe a verificarsi l'evento generatore del danno.

Art. 3.

Nei procedimenti avanti agli organi della giurisdizione penale, civile, o amministrativa e contabile, conseguenti a fatti compiuti dal militare nell'esercizio delle funzioni o nel compimento della attività di cui all'articolo 1, la difesa del militare imputato o convenuto in giudizio è assunta sin dall'inizio del procedimento dall'Avvocatura dello Stato, salvo che non sussistano motivi d'incompatibilità.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente la notizia dell'avvenuta apertura del procedimento penale deve essere data immediatamente da parte dell'autorità giudiziaria, anche con telegramma o fonogramma, all'Avvocatura dello Stato.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano altresì nei casi in cui il militare, o i suoi eredi, siano comunque titolari di un'azione di risarcimento nei confronti di terzi, ivi compresa l'amministrazione, per danni subìti nell'esercizio o in occasione dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 4.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche ai procedimenti in

corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.